



COMUNE DI SANTA MARINELLA
Provincia di Roma

ORDINANZA DEL SINDACO

Numero 52 del 28-05-2020

OGGETTO: ORDINANZA APPLICAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI BOSCHIVI IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI DAL 15 GIUGNO 2020 AL 30 SETTEMBRE 2020

Vista la Direttiva dell'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio prot. n. 16898-16899/2020 del 21/05/2020, contenente gli indirizzi operativi per l'attività antincendio boschivo da porre in essere durante la stagione estiva 2018, nel periodo 15 giugno – 30 settembre;

Vista la nota della Prefettura di Roma, Area Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con la quale, nel trasmettere la predetta Direttiva regionale, è stata raccomandata l'intensificazione, da parte degli enti locali, delle attività di prevenzione, monitoraggio e presidio del territorio per quanto riguarda gli incendi boschivi e di interfaccia;

Considerata, pertanto, la necessità di dover provvedere alle necessarie attività di previsione e prevenzione nel periodo di maggiore criticità di massimo rischio di incendi boschivi con stato di grave pericolosità (15 giugno – 30 settembre), adottando tutto quanto necessario sotto il profilo organizzativo, tecnico ed operativo, con particolare riguardo allo sfalcio e alla pulizia, alla manutenzione, alla viabilità ed all'informazione e sensibilizzazione della popolazione;

Visto l'ultimo Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, periodo 2020-2022, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n.270 del 15/05/2020, con particolare riguardo a quanto stabilito in materia di indirizzi di prevenzione e recupero;

Visto l'art. 54 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000 e ss.mm.ii., ai sensi del quale "Il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana (omissis)";

Visti gli artt. 17 e 59 del T.U.L.P.S. R.D. 773/1931;

Visti gli artt. 3, 4 e 10 della Legge 21 novembre 2000, n. 353, "Legge-quadro in materia di incendi boschivi".

Vista la Legge della Regione Lazio 28 ottobre 2002, n. 39, "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

Visto il D.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1, "Codice della protezione civile"

Visto il D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. Norme in materia ambientale;

Visto il R.D. n.3267 del 30/12/1923 che dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale e ss.mm.ii.;

Richiamata la Legge 7 agosto 1990, n. 241. e s.m.i.;

DIFFIDA ED ORDINA

Durante il periodo 15 giugno 2020 - 30 settembre 2020, ritenuto di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi, è vietato in tutto il territorio comunale, nelle zone boscate e cespugliate ed in tutti i terreni condotti a coltura agraria, pascoli e incolti, compiere azioni che possono arrecare pericolo immediato di incendio, **è tassativamente vietato** in tutte le aree del Comune a rischio di incendio di vegetazione o di incendi boschivi di cui all'art. 2 della Legge 353/2000 e/o in aree immediatamente ad esso adiacenti:

1. Vietato accendere fuochi di ogni genere;
 2. Vietato far brillare mine o usare esplosivi;
 3. Vietato usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
 4. Vietato usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli, o inceneritori che producano faville o brace;
 5. Vietato aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
 6. Vietato fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato di incendio;
 7. Vietato esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
 8. Vietato fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
 9. Vietato transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;
 10. Vietato mantenere la vegetazione infestante e rifiuti facilmente infiammabili nelle aree esposte agli incendi, specialmente vicino ad abitazioni e fabbricati.
 11. Durante tutto il periodo indicato (15 giugno – 30 settembre) è proibita l'accensione delle stoppie o residui di vegetazione o di altro materiale combustibile o infiammabile nelle vicinanze dei boschi, siepi o comunque in tutti i terreni condotti a coltura agraria, a pascolo o incolti oltre che nei bordi delle strade, di autostrade e ferrovie.
- Tutti gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi Società di gestione delle Ferrovie, Anas, Società di gestione di servizi idrici, alla Società Autostrade, alla Provincia ed ai Consorzi di Bonifica ed i privati, di coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo , lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza (ivi compresi i tratturi) con particolare riguardo negli attraversamenti di aree boscate, cespugliate, arborate a pascolo insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca , residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti. Si precisa che all'interno delle aree protette nazionali istituite ai sensi della Legge 394/1991 e s.m.i. e di quelle regionali si applica, ove esistente la specifica normativa ovvero le disposizioni in materia eventualmente adottate dall'Ente di gestione. I gestori delle strade suddette dovranno effettuare anche le

periodiche manutenzioni sulla vegetazione arborea mediante potatura delle branche laterali e spalcatura, laddove questa tende a chiudere la sede stradale al fine di consentire il transito dei mezzi antincendio.

- Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art.2 della Legge 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc...) di comunicare al Comune l'ubicazione della propria sede e di quelle periferiche, i riferimenti e recapiti del responsabile delle attività e della sicurezza (con reperibilità h24) e produrre copia del piano di emergenza antincendio valido anche per le aree esterne. Il Comune provvederà a trasmettere tali dati al Servizio Regionale di Protezione Civile onde consentire una migliore azione della Sala Operativa Unificata Permanente. Lungo il perimetro delle aree a contatto con aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo su cui insistono dette attività, dovranno inoltre essere adottate dai destinatari del presente ordine, tutte le misure di precauzione, compresa la realizzazione di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme statali e regionali, al fine di impedire l'innesco e la propagazione di eventuali incendi boschivi
- Su tutto il territorio comunale, anche al di fuori delle aree a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della Legge 353/2000 il divieto di esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici. Tuttavia il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, compresa quella riferita all'utilizzo di lanterne volanti, nelle aree non a rischio incendio boschivo a condizione che sia preventivamente trasmessa tramite portale SUAP tutta la documentazione prescritta dalla normativa vigente in materia e la documentazione attestante la dotazione, a cura dell'Azienda, di mezzi e squadre antincendio idonee a presidiare l'area interessata dai fuochi e dal lancio delle lanterne volanti per tutta la durata dell'attività ed in grado di controllare ed estinguere nell'immediato l'eventuale innesco e propagazione di incendi.

Inoltre sarà facoltà del Sindaco, verificare a mezzo della Polizia Locale o delle altre forze di Polizia presenti sul territorio, l'effettiva presenza delle squadre, dei mezzi e dei presidi antincendio indicati nella documentazione del pirotecnico e laddove tali presidi siano inadeguati o insufficienti ovvero non corrispondano a quanto indicato nella documentazione del pirotecnico, ossia in condizioni di vento o temperature tali da aumentare il rischio di propagazione di eventuali incendi, il Sindaco sospenderà ovvero annullerà l'attività pirotecnica.

- Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori dei campi a coltura cerealicola e foraggera, a conclusione delle operazioni di sfalcio o mietitrebbiatura, devono prontamente e contestualmente realizzare perimetralmente e all'interno della superficie coltivata una precesa o fascia protettiva sgombra da ogni residuo di vegetazione, per una larghezza continua e costante di almeno 10 metri e comunque tale da assicurare che il fuoco non si propaghi alle aree circostanti e/o confinanti. La fascia protettiva, a prescindere dalle operazioni di mietitrebbiatura o sfalcio, deve essere comunque realizzata in base a quanto disposto dalla normativa vigente in materia.
- I proprietari e/o conduttori di terreni di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro di confine, della fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
- Ai proprietari, agli affittuari e ai conduttori a qualsiasi titolo di campi a coltura cerealicola o foraggera il divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché dei residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio comunale nel periodo di validità del provvedimento regionale di definizione del periodo di massima pericolosità;
- Ai proprietari, agli affittuari ed ai conduttori, a qualsiasi titolo di terreni incolti, in stato di abbandono o a riposo, insistenti sul territorio comunale, il divieto assoluto di bruciare la vegetazione spontanea. Questi ultimi hanno, inoltre l'obbligo di realizzare fasce protettive o pretese di larghezza non inferiore ai 10 metri lungo tutto il perimetro del proprio fondo, prive di residui di vegetazione, in modo da evitare che un eventuale incendio, attraverso il fondo,

possa propagarsi alle aree circostanti e/o confinanti.

- Ai proprietari, affittuari e conduttori, agli Enti Pubblici e privati titolari della gestione, manutenzione e conservazione dei boschi, di eseguire il ripristino e la ripulitura, anche meccanica, dei viali parafuoco, in particolare lungo il confine con piste forestali, strade, autostrade, ferrovie, terreni seminativi, pascoli, incolti e cespugliati.
- I proprietari, affittuari e conduttori a qualsiasi titolo di superfici boscate confinanti con insediamenti residenziali, turistici o produttivi e con colture cerealicole o di altro tipo, devono provvedere a proprie spese, a tenere costantemente riservata una fascia protettiva nella loro proprietà, larga almeno 10 metri, libera da specie erbacee, rovi e necromassa. In caso di grave incuria dell'ambiente e del territorio sono effettuate anche spalancature e/o potature non oltre il terzo inferiore dell'altezza delle piante presenti lungo la fascia perimetrale del bosco, secondo la pianificazione forestale stagionale. Le suddette attività di prevenzione sono assoggettate ai procedimenti, anche semplificati, secondo le norme statali e regionali vigenti.
- Ai proprietari, ai gestori ed ai conduttori di campeggi, villaggi turistici, centri residenziali, alberghi e strutture ricettive insistenti su aree urbane o rurali esposte al contatto con possibili fronti di fuoco, di mantenere in efficienza le fasce di protezione e le altre aree del proprio insediamento, secondo quanto disposto dalle regole tecniche di prevenzione incendi e dalle norme regionali. Gli stessi dovranno essere dotati di piani di evacuazione con l'individuazione dei punti di raccolta che dovranno essere mantenuti costantemente liberi ed accessibili ed adottare idonei sistemi di difesa antincendio nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza e salvaguardia della pubblica incolumità. Gli stessi avranno cura di verificare che le procedure di emergenza adottate siano in linea con quanto riportato nel piano comunale di emergenza di protezione civile.
- I gestori di aziende per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti, siano esse pubbliche o private, dovranno scrupolosamente attenersi ai contenuti dell'art.13 del D.Lgs. n.36 del 13 gennaio 2003, per quanto attiene alla prevenzione incendi e i programmi di controllo e sorveglianza delle aree aziendali includendo ciò nei piani di gestione.
- Per i fabbricati posti in aree private ricoperte di vegetazione e quindi esposti al rischio di incendi, una fascia di protezione adeguata alla tipologia dei materiali di costruzione e quindi alla suscettibilità del fuoco. Tale fascia sarà tesa ad assicurare la discontinuità della vegetazione, sia in senso orizzontale che verticale, con un abbattimento della massa infiammabile.

La Polizia Locale e le Forze di Polizia nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza delle presente ordinanza e dell'irrogazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle previste dalla Legge n.353 del 21 novembre 2000, ivi incluse le sanzioni penali.

Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art.7 bis del D.Lgs.267/2000.

Chiunque abbia notizia di un incendio nelle campagne o nei boschi ha l'obbligo di darne comunicazione immediata: Arma dei Carabinieri –Carabinieri Tutela Forestale – Vigili del Fuoco (112 numero unico emergenze); Sala Operativa della Protezione Civile Regionale (803555), Vigili del Fuoco (115), Comando della Polizia Locale (0766/671702).

La presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet istituzionale del Comune di Santa Marinella nonché trasmessa alla Prefettura U.T.G. di Roma, Regione Lazio, Agenzia Regionale di Protezione Civile, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Roma, Compagnia Carabinieri Civitavecchia, Stazione Carabinieri Santa Marinella e Santa Severa, Commissariato di P.S. Distaccato di Civitavecchia, alla Compagnia Guardia di Finanza di Civitavecchia, alla Capitaneria di Porto di Civitavecchia, Acea Ato 2, Enel, Telecom, Ferrovie dello Stato, ANAS,

Associazione di Volontariato di Protezione Civile Nucleo Sommozzatori, Ares 118, Croce Rossa Italiana Santa Marinella Santa Severa e Misericordie D'Italia Santa Marinella, Macchiatonda.

Avverso alla presente, da considerare atto definitivo, è ammesso ricorso in via giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sede di Roma on alternativa al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni.

Santa Marinella, 28-05-2020

IL SINDACO
F.TO AVV. PIETRO TIDEI
